



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 100/08

MECC. N. 2008 05618/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2008**

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	PACHI'
BATTAGLIA A.	GARCEA	PETRARULO
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	MAROCCO	SATURNINO
CONTICELLI	MAZZEI	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MOIOLI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	NICOLA	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA

Risultano assenti i Consiglieri: COSTAMAGNA – DEL VENTO

In totale con il Consigliere anziano n. 23 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA REBAUDENGO 23 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA PER TRE ANNI.

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-
VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA2.RINNOVO CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA REBAUDENGO 23 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA PER TRE ANNI.

Il Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

con delibera del Consiglio Circostrizionale del 16/03/2006 (n. mecc. 200601988/89) lo stabile sito in piazza Rebaudengo 23 è stato assegnato in concessione per anni due, a far tempo dal 26 giugno 2006, data della determina dirigenziale, alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda.

Scopo prefisso dalla Cooperativa era realizzare un progetto denominato “Circolo delle famiglie”, vincitore di un concorso indetto dalla Fondazione Paideia e dalla Compagnia San Paolo, rivolto a bambini della fascia d’età da 0 a 3 anni ed in particolare finalizzato al sostegno di genitori, (prioritariamente fasce deboli, in particolare extracomunitari) in un’ottica di prevenzione al disagio ed attraverso l’erogazione gratuita di servizi e attività per genitori e bambini.

L’attività prefissa è iniziata dalla primavera 2007 ed è stata attuata dalla Cooperativa con esiti positivi ed in stretta collaborazione con la Circostrizione e con i servizi Socio - Assistenziali ed Educativi che operano sul territorio, peraltro solo dopo aver realizzato la ristrutturazione dei locali interni per renderli idonei alla tipologia di utenza a cui è rivolto il progetto, (bambini da 0 a 3 anni).

La Cooperativa Sociale ha presentato idonea relazione sullo stato di attuazione del progetto, che ha visto la partecipazione di 40 famiglie, con una frequenza giornaliera di 10 famiglie. Per poter proseguire le attività, con lettera ricevuta dalla Circostrizione in data 14 marzo 2008 prot. 4646, la Cooperativa stessa ha chiesto il rinnovo della convenzione per anni 3, alle stesse condizioni della convenzione stipulata nell’anno 2006.

La Divisione Servizi Educativi, con lettera del 2 aprile 2008 prot. 52/08, e l’Assessore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali Marco Borgione, con lettera del 20 maggio 2008 prot. n. 25020, hanno valutato positivamente in termini qualitativi e quantitativi l’attuazione del progetto, ed hanno espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività (laboratori di psicomotricità, scambi interculturali tra famiglie italiane e straniere, ecc...)

La relazione sull’attuazione del progetto e la richiesta di prosecuzione dello stesso è stata altresì illustrata nella competente I Commissione Circostrizionale riunitasi il 10 aprile 2008.

La proposta di concessione inviata alla Direzione Patrimonio è stata esaminata nella riunione del Gruppo di Lavoro Interassessorile svoltasi il giorno 8 luglio 2008, che nel merito, con nota del 29 luglio 2008 prot. 11296, ha espresso parere positivo alla richiesta di rinnovo della concessione per anni 3 ed ha accolto l’applicazione del canone ricognitorio di importo minimo di Euro 51,16, ai sensi della legge 390/86 menzionata all’art. 6 punto a) del “Regolamento n. 214 per la concessione dei beni immobili comunali ad enti e associazioni”.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" e preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Gruppo di Lavoro Interassessorile, il rinnovo della concessione per anni 3 (tre), decorrenti dalla esecutività della determina dirigenziale, alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda con sede legale in Torino, Via Michele Coppino 51, dei locali municipali ubicati al piano terreno dello stabile di piazza Rebaudengo 23, per un totale di mq. 130 circa, con applicazione del canone ricognitorio minimo annuo di Euro 51,16, ai sensi della legge 390/86, menzionata all'art. 6 del citato Regolamento, ed alle condizioni dell'allegata convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di demandare, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni", a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi della parti.
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: BATTAGLIA A. - CATIZONE – GARCEA – BORIO – CRESCIMANNO – MAROCCO – SCAGLIOTTI - PIARULLI.

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	15
VOTANTI	15
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" e preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Gruppo di Lavoro Interassessorile, il rinnovo

della concessione per anni 3 (tre), decorrenti dalla esecutività della determina dirigenziale, alla Cooperativa Sociale Progetto Tenda con sede legale in Torino, Via Michele Coppino 51, dei locali municipali ubicati al piano terreno dello stabile di piazza Rebaudengo 23, per un totale di mq. 130 circa, con applicazione del canone ricognitorio minimo annuo di Euro 51,16, ai sensi della legge 390/86, menzionata all'art. 6 del citato Regolamento, ed alle condizioni dell'allegata convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di demandare, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni", a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi della parti.

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 15 – VOTANTI 15 – FAVOREVOLI 15) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI
NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN PIAZZA
REBAUDENGO N. 23.**

**Art. 1
OGGETTO**

La Città assegna alla Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda, di seguito denominato concessionario, con sede legale in via Coppino n. 51, 10154 Torino, P.IVA 07789840019, rappresentata dal vice presidente Sara Negarville, nata a Torino il 07/01/1967 residente a Torino in via Monteu da Po n. 18, C.F. NGRSRA67A47L219M, l'utilizzo dello stabile di piazza Rebaudengo n. 23, come da unita planimetria costituente l'allegato 1, corrispondenti a circa mq. 130.

**Art. 2
DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

I locali oggetto del presente disciplinare sono utilizzati per la realizzazione di un progetto rivolto a famiglie italiane e straniere con figli piccoli, articolato in attività ed iniziative volte a sostegno della genitorialità, con particolare attenzione alla condizione delle madri sole o in situazione di marginalità. Tale si potrà esplicitare anche attraverso la costituzione di micro-nidi soggetti alla normativa vigente relativa ai micronidi familiari.

Le condizioni per la concessione dei locali sono contenute nel presente disciplinare, con divieto d'ogni uso incompatibile con le finalità indicate.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dell'immobile oggetto del presente disciplinare a nessun titolo e per nessuna casuale.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tale caso il complesso dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in cui si trova, senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

**Art. 3
DURATA**

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della determina dirigenziale consequenziale all'approvazione della delibera del Consiglio Circoscrizionale.

Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare eventuale domanda di rinnovo entro il 180 giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nelle forme di rito e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento per la concessione d'immobili ad Enti ed Associazioni.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per giustificati motivi con preavviso di mesi 6; in tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 6 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Art. 4 REVOCA

La Città di Torino si riserva la facoltà di esigere la restituzione dell'immobile in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 3, in caso di mancato adempimento delle finalità ed obblighi previsti nel presente disciplinare o, in ogni caso, per ragioni di pubblico interesse.

La Città di Torino potrà inoltre esigere la restituzione dell'immobile qualora l'Associazione non attui, o ritardi senza giustificato motivo la realizzazione delle opere e degli interventi necessari a rendere idonea la struttura alla destinazione di cui all'art. 2. Inoltre si riserva di richiederne un utilizzo parziale in caso di necessità che emergessero per l'organizzazione di servizi a favore delle famiglie in seguito alla progettazione in corso.

In tal caso il complesso dovrà essere riconsegnato libero, in tutto o in parte, sgombro da persone o cose, nello stato in cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e risarcimento a qualsiasi titolo, impregiudicato il diritto di risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Alla scadenza, o al momento del rilascio, in caso di restituzione anticipata, l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città in buono stat d'uso e manutenzione.

Art. 5 CONSEGNA

L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da usi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso o di una sua parte, conseguente a vizi o difetti della cosa.

Art. 6 MANUTENZIONE

Il concessionario provvederà a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in ragione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario s'intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione d'autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme nonché la relativa agibilità dell'immobile. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e prevenzione incendi relativi, all'abolizione delle barriere architettoniche e ogni altro onere previsto dalla legge, e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici.

Rimane in carico alla Città la manutenzione straordinaria, le spese di ristrutturazione sulla parte strutturale dello stabile, la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico.

Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, acquisito il nulla osta della Circostrizione, deve essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici tecnici della Città.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Art. 7 RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi previsti a carico del concessionario dall'art. 6, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno sia all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni, a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera d'abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo alcuno o rimborso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

Art. 8 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi degli artt. 934 e 936 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 9 CANONE

Il concessionario verserà alla Città un canone ricognitorio annuo di € 51,16 (cinquantuno/16).

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in conformità a pretese od eccezioni di sorta.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per l'anno in corso.

Art. 10 UTENZE

Le spese relative al telefono, all'acqua, all'energia elettrica, riscaldamento e tassa rifiuti, sono a carico del concessionario che ha stipulato i contratti con le aziende erogatrici del servizio SMAT, IRIDE e ENI S.p.A. .

La conduzione dell'impianto termico rimane a carico della Città.

Art.11 MOROSITA'

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, così come la sub concessione o il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, produrranno la decadenza della concessione.

Art. 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, nulla escluso, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento previsto in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice sarà liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione n. 6.

Art. 13 RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Art. 14 ACCERTAMENTI

Nel stabile dato in concessione l'Amministrazione Comunale potrà far disporre, dagli Enti preposti, accertamenti ed operazioni nell'interesse ed a tutela dell'Amministrazione.

Art. 15

RICONSEGNA

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire l'immobile e le strutture nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione con tutte le migliorie eventualmente apportate e senza alcun onere per la Città. Della riconsegna dovrà farsi constare con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 16 Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione

Per accettazione del presente disciplinare composto da 17 articoli.

Il Direttore di Circoscrizione
Dott. Francesco Dante

Il Presidente della Società Cooperativa
Sociale Progetto Tenda
Sara Negarville